

Decreto 31-8-2014



**RAMO INFORTUNI**

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

**Capitolato Assicurazione Infortuni Tesserati Polizza Base  
al Centro Sportivo Italiano**

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

D'accordo tra le Parti e a deroga di quanto stabilito nelle condizioni di assicurazione previste dall'allegato 1) ed. 09/2011, si conviene quanto segue.

**Art.1) - ASSICURATI E OGGETTO DELLA GARANZIA**

**Definizione di infortunio**

"evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente".

A termini delle condizioni generali di assicurazione della presente polizza – fatte salve deroghe e modifiche di cui agli articoli seguenti – la infrascritta Società assicura contro gli infortuni - come definiti dalle condizioni generali e particolari di assicurazione – tutti gli iscritti a Circoli, Palestre, Piscine che risultano associati al CENTRO SPORTIVO ITALIANO, intendendosi per tali i titolari della tessera nominativa "POLIZZA BASE" numerata e rilasciata dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

Ogni singolo Circolo/Palestra/Piscina si impegna a tenere un apposito registro ufficiale riportante le generalità (cognome, nome, data di nascita) dei propri iscritti, che risultano tesserati al CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

La predetta tessera, che è titolo che costituisce diritto alla presente garanzia assicurativa, verrà rilasciata a cura del CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali, Società Affiliate), da questo specificatamente autorizzati attraverso le forme organizzative che sono state adottate.

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura a favore di ogni singolo associato decorrono dal giorno successivo a quello del tesseramento e comunque fino ad un massimo di 365 giorni. La garanzia vale altresì durante lo svolgimento delle attività all'interno di Circoli, Palestre, Piscine associate al CENTRO SPORTIVO ITALIANO, anche se praticate oltre la scadenza contrattuale, purché siano iniziate prima di dette scadenze.

Il Contraente si impegna a fornire l'elenco dei nominativi che hanno aderito alla tessera "POLIZZA BASE" con l'indicazione dei seguenti dati:

- nominativo, data e luogo di nascita del tesserato;
- indirizzo e residenza
- codice fiscale
- copia o numero della tessera CSI
- data di rilascio della tessera
- Circolo/Palestra/Piscina aderenti al CSI in cui l'assicurato risulta iscritto



AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

► **Oggetto della garanzia**

L'assicurazione viene prestata **limitatamente per gli infortuni subiti dall'ASSICURATO** (ossia la persona tesserata CSI con la tessera "POLIZZA BASE" per la quale è prestata la garanzia) **all'interno delle strutture** (Circoli, Palestre, Piscine) associate al CENTRO SPORTIVO ITALIANO.

L'assicurazione ha effetto dal momento in cui l'iscritto a ciascun Circolo, Palestra, Piscina, possessore della tessera "POLIZZA BASE", accede all'interno dei Circoli, Palestre, Piscine, non prima dell'orario di apertura degli impianti e/o dei circoli stessi, e cessa dal momento in cui l'assicurato esce dalle medesime aree, non oltre l'orario di chiusura stabilito.

Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio subito, la relativa denuncia deve essere accompagnata da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Centro Sportivo Italiano a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali Territoriali, Società Affiliate), per il quale l'infortunato risulta tesserato, che attesta sotto la propria responsabilità la veridicità della dichiarazione resa.

► **Tesserati Disabili**

I Tesserati C.S.I., non vedenti, portatori di handicap e disabili in genere, purché il loro numero non superi l'1% del totale di tutti i tesserati, usufruiranno per gli infortuni personali delle stesse garanzie assicurative previste dalla vigente convenzione per i tesserati normodotati. Si conviene tra le Parti che in caso di superamento del 1% questa garanzia si intende inoperante ai sensi dell'artt.1341 e 1342 CC.

**Art. 2) - SOMME ASSICURATE (TESSERA BASE)**

► **Garanzie assicurate e massimali**

L'assicurazione viene prestata per ciascun assicurato con i seguenti capitali:

**TESSERATI "POLIZZA BASE"**

- per il caso di Morte € 80.000,00 (OTTANTAMILA/00)
- per il caso di Invalidità Permanente € 80.000,00 (OTTANTAMILA/00)

► **Invalidità Permanente per Infortunio**

A modifica di quanto stabilito dall'Art.25/A delle norme che regolano l'assicurazione infortuni, l'indennizzo per invalidità permanente parziale viene determinato sulla somma assicurata per invalidità permanente in proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste all'Allegato A) al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2010.

**Art. 3) - FRANCHIGIA SU INVALIDITA' PERMANENTE**

D'accordo tra le Parti si conviene che il disposto dell'Art.25/B delle Norme che regolano l'Assicurazione s'intende annullato. Pertanto l'indennizzo per Invalidità Permanente da Infortunio verrà riconosciuto come di seguito riportato:

"sulla somma assicurata per invalidità permanente, non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore all'10% dell'invalidità permanente totale. Se

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

invece risulterà superiore all'10% dell'invalidità permanente totale, l'indennizzo verrà corrisposto soltanto per la parte eccedente.

**Art.4) - MASSIMO CATASTROFALE PER UNICO EVENTO**

Nel caso di infortunio che colpisce contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di € 1.500.000,00 (UNMILIONE CINQUECENTOMILA/00). Qualora le indennità liquidabili ai sensi della polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

**Art.5) - ESTENSIONI di GARANZIA**

► **Morte Presunta**

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza il corpo dell'assicurato scompaia o non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquida ai beneficiari designati in polizza il capitale previsto per il caso di Morte. La liquidazione, sempreché non siano nel frattempo emersi elementi tali da rendere il danno non indennizzabile, non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta proposta a termini degli artt.60 e 62 del Codice Civile.

Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà il diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta da parte dell'Assicurato dell'intera somma liquidata, l'Assicurato stesso potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

► **Infarti**

A deroga delle condizioni generali di assicurazione, limitatamente al caso Morte, viene considerato infortunio anche l'infarto a condizione che ciascun assicurato sia in possesso del regolare certificato di idoneità sportiva e/o agonistica.

**Art.6) - ESTENSIONI di GARANZIA - ESCLUSIONI**

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione:

- sono compresi in garanzia anche le lesioni determinate da sforzi sono esclusi dall'assicurazione;
- gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, con esclusioni delle manifestazioni di motoraduni, autoraduni, purché previste dai calendari delle attività dell'Associazione;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- gli infortuni derivanti da guerra ed insurrezione;
- gli infortuni causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;
- le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da infortunio.

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

**Art.7) - PERSONE NON ASSICURABILI**

A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione: non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, fatto salvo quanto previsto al comma "Tesserati Disabili" dell'Art.1). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi nei modi e nei termini previsti dall'art.1898 del Codice Civile.

**Art.8) - LIMITI di ETA'**

A deroga delle condizioni generali di assicurazione, l'articolo 17) s'intende abrogato. Pertanto, l'assicurazione opera senza limiti di età.

**Art. 9) - STATO di GUERRA E di INSURREZIONE**

A parziale deroga di quanto precedentemente previsto, la garanzia si intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpissero l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La presente estensione non opera in caso di infortuni aereonautici e per coloro che prestano il servizio militare.

**Art.10) - DENUNCIA DELL'INFORTUNIO**

Ad integrazione delle condizioni generali di assicurazione, si precisa che:

- la denuncia dell'infortunio deve essere corredata anche dalla fotocopia della tessera associativa e da tutte le informazioni inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato;
- la denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro 5 giorni dall'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità e, comunque, nei 45 giorni successivi all'infortunio.
- dalla cessazione delle cure mediche l'Assicurato dovrà presentare alla Società il certificato di guarigione, anche se non richiestogli. Nel caso che dalle lesioni di infortunio residui invalidità permanente, l'Assicurato avrà cura che il medico estensore del predetto certificato definitivo descriva dettagliatamente la natura ed il carattere dei postumi residuati dalla lesione. In base a tale certificato, la Società, se del caso è trascorso il necessario periodo di stabilizzazione dei postumi, provvederà a sottoporre l'Assicurato ad accertamento medico fiduciario, al fine di stabilire definitivamente l'esistenza e l'entità dell'Invalidità Permanente oggetto di indennizzo;
- Le spese relative alle certificazioni sono a carico dell'Assicurato
- L'assicurato deve obbligatoriamente allegare alla documentazione medica anche copia della scheda di adesione relativa alla tessera "POLIZZA BASE", sottoscritta e vidimata dal CENTRO SPORTIVO ITALIANO a mezzo dei suoi organi periferici (Comitati Regionali, Provinciali, Territoriali, Società Affiliate)

**Art. 11) - ESONERO DENUNCIA INFERMITA'**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli assicurati fossero affetti o che dovessero in seguito sopravvivere fermo restando il disposto dell'articolo 23) delle norme che regolano l'assicurazione infortuni, inerente ai criteri di indennizzabilità.

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO

**Art. 12) - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio o per lo stesso rischio; permane invece, l'obbligo per il Contraente di denunciare le altre eventuali assicurazioni che lo stesso avesse in corso o stipulasse per un rischio analogo a quello della presente polizza.

**Art. 13) - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE**

Il Contraente si impegna a comunicare alla Società tutte le modifiche dello Statuto ed ogni altra circostanza che comporti una variazione od un aggravamento del rischio ai sensi di quanto previsto dall'art.1898 del Codice Civile , riservandosi in ogni caso la Società la facoltà di recedere dalla polizza.

AGENZIA	COD.	RAMO	N. POL	N. APP	CONTRAENTE
ROMA PIAZZA di SPAGNA	2043	31		1	CENTRO SPORTIVO ITALIANO


**Art. 17) – DEFERIMENTO di CONTROVERSIE AD UN COLLEGIO MEDICO**

A parziale modifica di quanto stabilito all'articolo 31) delle Norme che regolano l'assicurazione infortuni, si conviene che il Collegio Medico risiede nel comune di residenza dell'assicurato

**FERMO IL RESTO**

La presente appendice, fatta in tre esemplari ad un solo effetto in Roma il 11 giugno 2014 fa parte integrante della polizza a cui si riferisce.

**SOC. CATTOLICA DI ASS.NE  
 COOP. A R.L.**



**II CONTRAENTE**